

# **DECRETO «RILANCIO»**

**DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020**

**APPROFONDIMENTO N° 4.**

**MISURE FISCALI**

21 MAGGIO 2020

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati

# INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Rilancio**», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in *materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

- 1. Salute e sicurezza** (Titolo I del Decreto);
- 2. Sostegno alle imprese e all'economia** (Titolo II del Decreto);
- 3. Lavoro e politiche sociali** (Titolo III del Decreto);
- 4. Fisco e tributi** (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle *principali* misure **di cui al precedente punto 4**. Ulteriori temi saranno trattati direttamente sul blog nei prossimi giorni.

# MISURE FISCALI

Il Decreto, al Titolo VI, contiene una serie di misure in materia tributaria. In particolare si approfondiscono a seguire i **seguenti temi**:

1. Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (ART. 119);
2. Detrazioni fiscali: sconto in fattura e credito d'imposta cedibile (art. 121);
3. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
4. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125);
5. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19 (art. 122);
6. Riduzione aliquota iva (art. 124);
7. Proroga dei termini per i versamenti sospesi dal Decreto Liquidità (art. 126);
8. Proroga dei termini di ripresa della riscossione di cui agli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (Art. 127);
9. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 147);
10. Proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137);
11. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 140);
12. Rimessione in termini e sospensione pagamenti avvisi bonari (art. 144);
13. Rimborsi senza obbligo di compensazione (ART. 145);
14. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (ART. 147);

## MISURE FISCALI (SEGUE)

15. Modifiche alla disciplina degli ISA (ART. 148);
16. Sospensione somme dovute a seguito di accertamento (ART. 149);
17. Sospensione pignoramenti Agenti di Riscossione su stipendi e pensioni (art. 152);
18. Sospensione Attività di riscossione e provvedimenti sulla Rottamazione TER (art. 154);
19. Proroga termini accertamento (art. 157);
20. Cumulabilità sospensione termini processuali e accertamento con adesione (art. 158);
21. Ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il mod. 730 (art. 159);
22. Tax credit vacanze (ART. 176);
23. Esenzioni dall'IMU per il settore turistico (ART. 177);
24. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (ART. 181);
25. Credito imposta per investimenti pubblicitari (art. 186);
26. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229).

## **I. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)**

Il Decreto Rilancio potenzia alcune **detrazioni d'imposta** già previste dalla precedente normativa. Vengono incrementate le percentuali di detrazione, l'importo delle rate annuali, nonché ampliate le possibilità di cessione del credito e di ottenere lo sconto in fattura.

Riportiamo di seguito le novità introdotte, rinviando alle norme già esistenti per la restante disciplina.

### **Interventi di efficientamento energetico - risparmio e riqualificazione energetica:**

la detrazione d'imposta si applica nella misura del **110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo**, nei seguenti casi:

a) interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

## SEGUE:

**b)** interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo che rispettano i requisiti di seguito elencati, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

**c)** interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo che rispettano i requisiti di seguito elencati, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

**d)** tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, **a condizione** che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti a), b) e c).

## SEGUE:

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di seguito illustrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

### **Interventi antisismici - Sisma bonus:**

l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al **110 per cento** per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.**

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

## SEGUE:

### **Installazione di impianti solari fotovoltaici:**

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, spetta, nella misura del **110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché** l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti precedenti.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.



## SEGUE:

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

### Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

La detrazione è riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché** l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico riportati ai precedenti punti a), b) e c).

Restano fermi i restanti requisiti già previsti dall'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.

# SOGGETTI DESTINATARI DELLE DETRAZIONI

Le disposizioni previste dal Decreto Rilancio si applicano esclusivamente agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (\*);
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per tutti gli altri casi, restano in vigore le detrazioni fiscali previste per il settore immobiliare, secondo le normali regole applicative (detrazione irpef del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio e detrazione irpef/ires del 50 e 65 per cento per la riqualificazione energetica).

## (\* **Attenzione:**

Nel caso di **interventi realizzati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche** (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) le detrazioni «potenziate» previste per gli interventi di efficientamento energetico riportate alle lettere a), b) e c) si applicano **esclusivamente per gli interventi eseguiti su immobili adibiti ad abitazione principale**.

## 2. DETRAZIONI FISCALI: SCONTO IN FATTURA E CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121)

I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi (\*) finalizzati al:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (recupero edilizio su parti comuni e su singole unità di immobiliari residenziali),
- efficienza energetica,
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi,
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

oppure

b) per la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,** ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

(\*) nel rispetto dei parametri delle specifiche normative che regolano le rispettive detrazioni d'imposta.

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati

## SEGUE:

Lo sconto in fattura e la cessione del credito si applicano in deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Per la cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, si applicano le specifiche disposizioni previste dall'art. 119 comma 11 e seguenti del Decreto Rilancio, nonché le modalità attuative che verranno indicate in un apposito Provvedimento che l'Agenzia delle Entrate dovrà adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

### 3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato I del Decreto Rilancio, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Rientrano tra le spese ammesse gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti vigenti per le compensazioni.

## 4. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

## SEGUE:

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non si applicano i limiti vigenti per le compensazioni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Criteri e modalità di utilizzo del suddetto credito saranno stabiliti con apposito provvedimento che dovrà essere emanato dall'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta previsto dall'art. 64 del Decreto Cura Italia previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è abrogato.

## **5. CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)**

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per:

- locazione di negozi e botteghe (art. 65 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia);
- locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del Decreto Rilancio);
- adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio);
- Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del Decreto Rilancio);

possono optare per la **cessione, anche parziale dei suddetti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

I cessionari utilizzano i crediti ceduti anche in compensazione, con le stesse modalità previste per l'utilizzo da parte del cedente. Non si applicano i limiti previsti per le compensazioni.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Le modalità attuative saranno disciplinate da apposito provvedimento che verrà emesso dall'Agenzia delle Entrate.



## **6. RIDUZIONE ALIQUOTA IVA (ART. 124)**

L'art. 124 del Decreto integra l'elenco dei beni la cui cessione sconta l'aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, prevedendo altresì che, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la cessioni di tali prodotti effettuate entro il 31 dicembre 2020 avvengano in esenzione di imposta con diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

I beni in commento sono:

*ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.*

## **7. PROROGA DEI TERMINI PER I VERSAMENTI SOSPESI DAL DECRETO LIQUIDITA' (ART. 126)**

Il Decreto proroga al **16 settembre 2020** la scadenza, prima prevista per il 30 giugno 2020, per il versamento dei tributi sospesi dall'articolo 18 del Decreto liquidità per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020.

Si ricorda che il DL Liquidità aveva sospeso, per determinati soggetti e a determinate condizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 18 del DL 23/2020, il versamento di:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all'addizionale comunale e regionale;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

**► I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**

## SEGUE

Prorogati al **16 settembre 2020** anche i versamenti relativi alle ritenute d'acconto non operate da parte del sostituto di imposta nel periodo 17 marzo 31 maggio 2020 per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019. Anche questi soggetti potranno versare le predette ritenute entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo.

Infine il comma 3 dell'articolo 126 proroga al **16 settembre 2020**, con possibilità di pagamento in 4 rate mensili di pari importo, anche i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del DL 9/2020 il quale aveva disposto per i comuni rientranti nella cd. "zona rossa" individuati nell'allegato I del DPCM 1° marzo 2020 la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23 febbraio - 30 aprile 2020.

## 8. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO CURA ITALIA (ART. 127)

Viene **posticipato al 16 settembre 2020** il termine entro il quale eseguire, in unica soluzione o in un numero massimo di quattro rate mensili di pari importo, i seguenti versamenti:

- per i soggetti di cui all'art. 61, DL 18/2020, l'IVA in **scadenza nel mese di marzo**, le ritenute da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali e i contributi assicurativi e previdenziali, in scadenza nel periodo dal **2 marzo al 30 aprile**;
- le **ritenute** che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, non erano state operate e versate sui redditi da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
- per i soggetti residenti, domiciliati o stabiliti in Italia che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 avevano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 2 milioni, l'IVA, la ritenute d'acconto sui redditi da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali e i contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel **periodo 8 marzo – 31 marzo** (art. 62, DL 18/2020);

## SEGUE:

- per i soggetti **residenti, domiciliati o stabiliti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, che a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, l'IVA in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 marzo dell'IVA (art. 62, DL 18/2020);

Per la ripresa di tali adempimenti il termine, in precedenza, era stato fissato entro il prossimo 31 maggio.

- per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche** che, ai sensi dell'art. 61, DL 18/2020, l'IVA in scadenza nel mese di marzo, le ritenute da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali e i contributi assicurativi e previdenziali, in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile.

Il termine precedente era stato fissato al 30 giugno (in unica soluzione o in numero massimo di cinque rate di pari importo).

## 9. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 147)

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l'avvio della procedura automatizzata attraverso la quale l'Agenzia delle entrate provvede a integrare i documenti che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo viene **posticipata al 1° gennaio 2021**.

## **10. PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 137)**

**Premessa:** E' tutt'ora vigente la facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di **rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)**. Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una **perizia giurata di stima** redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.

La norma in vigore consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2020**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 giugno 2020**. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del **30 giugno 2020**. L'imposta sostitutiva è del **11 per cento**.

**Novità:** Il Decreto stabilisce che le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° luglio 2020**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 settembre 2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **30 settembre 2020**. Resta ferma l'aliquota della imposta sostitutiva del **11 per cento**.

## **II. MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (ART. 140)**

Viene estesa **a tutto il 2020** la moratoria sulle sanzioni prevista in precedenza fino al 1° luglio 2020 per tutti i commercianti al minuto e assimilati con un volume d'affari nel 2018 non superiore a 400 mila euro che dal 1° gennaio 2020 sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Con tale proroga sarà quindi possibile, per questi soggetti, dotarsi di un registratore telematico anche dopo il 1° luglio 2020, ma comunque entro il 31 dicembre 2020, continuando ad utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi e trasmettere poi all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

Viene inoltre previsto lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al sistema TS (Tessera Sanitaria).



## **12. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE PAGAMENTI AVVISI BONARI (ART. 144)**

Il Decreto prevede la rimessione nei termini dei pagamenti scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (data antecedente all'entrata in vigore del DL Rilancio) non effettuati in relazione ai cd. avvisi bonari di cui all'articolo 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, all'articolo 54-bis del DPR 633/1972 in materia di IVA nonché relativi alle comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

**La rimessione in termini è valida anche per le rateazioni in corso.**

**La norma prevede inoltre la **sospensione anche per i medesimi pagamenti che scadono tra il 19 maggio e il 31 maggio 2020.****

Il versamento delle somme non pagate deve essere effettuato non oltre il 16 settembre 2020 in unica soluzione, senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in un numero massimo di quattro rate mensili di pari importo.

## **13. RIMBORSI SENZA OBBLIGO DI COMPENSAZIONE** **(ART. 145)**

Al fine di sostenere il fabbisogno di liquidità per famiglie e imprese l'articolo 145 del DL Rilancio **prevede che per tutto il 2020 non si applichi l'obbligo di compensazione, previsto dall'articolo 28-ter del DPR 602/1973, in sede di erogazione di rimborsi fiscali con i debiti iscritti a ruolo.**

## 14. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ART. 147)

L'art. 147 del Decreto prevede per l'anno 2020 l'incremento da € 700 mila a € 1 milione del limite dell'ammontare dei crediti di imposta e contributivi che in ciascun anno solare possono essere utilizzati in **compensazione nel modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura cd. semplificata.

## **15. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA (ART. 148)**

L'art. **148** del Decreto introduce alcune misure atte ad **adeguare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta 2020 e 2021 al nuovo scenario di crisi economica derivante dal COVID-19**. In particolare è previsto che:

1. la SOSE dovrà definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già nella disponibilità della Pubblica Amministrazione evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
2. potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale attraverso la valutazione delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali presenti nella Commissione di esperti;
3. nella definizione delle strategie di controllo per l'anno di imposta 2018 l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno tenere conto anche dell'affidabilità fiscale nel successivo periodo di imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020 dovranno tener conto del livello di affidabilità più elevato calcolato per i precedenti periodi di imposta 2018 e 2019.

## **16. SOSPENSIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO (ART. 149)**

Il Decreto proroga al **16 settembre 2020** i pagamenti, i cui termini di versamento **scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, relativi:

- alla prima o unica rata definita nel procedimento di accertamento con adesione;
- ai procedimenti di mediazione;
- alle conciliazioni giudiziali;
- al recupero dei crediti di imposta;
- agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del Dlgs 218/1997.

Per tutti gli atti di cui sopra, e per quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 218/1997, **viene inoltre prorogato al 16 settembre 2020 il termine ultimo per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.**

## **SEGUE**

La proroga dei **versamenti al 16 settembre 2020** può inoltre essere applicata a quei versamenti, **scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, dovuti per le rate relative:

- **all'acquiescenza,**
- **all'adesione;**
- **alla mediazione;**
- **alla conciliazione giudiziale.**

La proroga **al 16 settembre 2020** si applica anche ai versamenti **scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** relativi alla *cd. pace fiscale* di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 del DL 119/2018 e più precisamente:

- **alle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione;**
- **agli atti di accertamento, adesione e inviti al contraddittorio;**
- **per la chiusura delle liti pendenti;**
- **per la regolarizzazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.**

**Per tutti i pagamenti oggetto di sospensione la norma prevede che tali somme possono essere versate in unica soluzione alla scadenza, quindi entro il 16 settembre 2020, senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in quattro rate mensili di pari importi di cui la prima andrà versata entro il 16 settembre 2020.**

## **17. SOSPENSIONE PIGNORAMENTI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152)**

Il Decreto Rilancio, tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la **sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL) e il 31 agosto 2020** dall'agente della riscossione **relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati, pignorati.**

**Le medesime somme vengono inoltre sottratte al vincolo pignoratizio consentendo al terzo di mettere le predette somme a disposizione del debitore.**

Restano tuttavia fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del DL e inoltre **si considerano definitivamente acquisite le somme pignorate e accreditate all'agente della riscossione anteriormente alla predetta data.**

## **18. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E PROVVEDIMENTI SULLA ROTTAMAZIONE TER (ART. 154)**

Il Decreto Rilancio apporta alcune modifiche ai termini contenuti nell'articolo 68 del DL cd. «Cura Italia» afferenti la **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**. Viene infatti previsto:

- a) che il periodo di **sospensione dell'attività degli agenti della riscossione è ulteriormente prorogato fino al 31 agosto 2020**;
- b) per i **piani di dilazione in essere alla data del 8 marzo 2020 e ai piani accolti entro il 31 agosto 2020 la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle ordinarie cinque), anche non consecutive**;
- c) che sono **prorogati al 10 dicembre 2020 tutti i versamenti scadenti nel 2020 delle rate relative alla «rottamazione TER» e del cd. «Saldo e Stralcio»**;
- d) che non si applica la preclusione di cui all'articolo 3, comma 13 lett. a del DI 119/2018 e quindi che **sono ammessi alle dilazioni ordinarie anche coloro i quali sono decaduti dal beneficio della «rottamazione TER» o del «Saldo e Stralcio» per il mancato versamento delle rate che scadevano nel 2019**.

**Per quanto attiene i versamenti di cui al punto c) viene precisato che per la scadenza del 10 dicembre 2020 non si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.**



## **19. PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO (ART. 157)**

Il Decreto prevede che, fatta salva la notifica per gli atti indifferibili e urgenti o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato o atti che prevedano la liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione di atti giudiziari, **gli atti:**

- **di accertamento;**
- **di contestazione;**
- **di irrogazione delle sanzioni;**
- **di recupero dei crediti di imposta;**
- **di liquidazione;**
- **di rettifica e liquidazione;**

relativi ad atti o imposte **per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono notificati**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, **non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.**

**Sugli atti notificati nel corso del 2021 non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.** È tuttavia previsto che **tali atti debbano essere emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.**

**Per confermare l'emissione dell'atto entro la predetta data verranno stabilite delle specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti o delle comunicazioni nel 2020.**

## **20. CUMULABILITÀ SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158)**

Al fine di garantire una maggiore certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, il Decreto contiene al suo interno una **norma di carattere interpretativo** con la quale viene precisato che **la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83 del Dl cd. «Cura Italia» (che prevede la sospensione delle impugnazioni degli atti fino al 11 maggio 2020) si intende cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.**

**Pertanto alla sospensione prevista dal procedimento di adesione, 90 giorni, andranno cumulati anche i 64 giorni di sospensione previsti dal citato articolo 83.**

## 21. AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730 (ART. 159)

Per il periodo d'imposta 2019 viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla compilazione del modello 730 nella modalità "senza sostituto d'imposta".

Al fine di evitare che l'eventuale impossibilità di effettuare i conguagli da parte del datore di lavoro possa arrecare un danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante viene prevista la possibilità di presentare il modello 730 nella modalità "senza sostituto" (art. 51 bis del D.L. 69/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

## 22. TAX CREDIT VACANZE (ART. 176)

L'art. 176 del Decreto introduce per l'anno 2020 il c.d. tax credit vacanze in favore dei **nuclei familiari con ISEE non superiore a Euro 40 mila** per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e *bed&breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di:

- € 500 per ogni nucleo familiare;
- € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
- € 150 per quelli composti da una sola persona.

## SEGUE:

L'art. 176 prevede le seguenti condizioni per fruire del credito a pena di decadenza:

- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola struttura ricettiva;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con la struttura ricettiva presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi.

## 23. ESENZIONI DALL'IMU PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 177)

L'art. 177 del Decreto prevede l'esenzione della prima rata dell'IMU relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

## **24. SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (ART. 181)**

L'art. **181** del Decreto prevede una norma di sostegno per le attività di pubblico esercizio (ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in generale) attraverso le seguenti misure:

- l'**esonero** dal **1° maggio fino al 31 ottobre 2020** dal pagamento della **TOSAP** (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e della **COSAP** (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- una **semplificazione della domanda di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 ottobre 2020** (da presentare in via telematica con allegata la sola planimetria e in esenzione dell'imposta di bollo);
- l'**esonero**, fino al **31 ottobre 2020**, dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purchè funzionale all'attività di pubblico esercizio, disapplicando anche il limite temporale previsto all'art. 6, comma 1, lettera e-bis, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (limite non superiore a 90 gg.).

## **25. CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ART. 186)**

Viene riconosciuto per l'anno 2020 a favore di imprese, professionisti e enti del terzo settore un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali.

Per il solo anno 2020 la percentuale del credito, incrementata ulteriormente dal Decreto Rilancio al 50 per cento, viene calcolata sull'intero ammontare dell'investimento effettuato (anziché sull'importo incrementale rispetto all'investimento pubblicitario dell'anno precedente come previsto dalle disposizioni ordinarie).

La comunicazione telematica dell'ammontare degli investimenti sostenuti/programmati per l'anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche inviate nel periodo 1° marzo-31 marzo 2020, che potranno essere sostituite da nuove comunicazioni qualora venisse incrementato l'importo dell'investimento pubblicitario.

Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ed è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti "de minimis".



## **26. MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE (ART. 229)**

A partire **dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** viene concesso in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un **"buono mobilità"**, pari al **60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500**, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (di cui all'articolo 33- bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8), ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per la preparazione di queste *slides* hanno collaborato i **Dottori Stefano Bernabò, Diego Cavaliere, Chiara Curti, Lorenzo Gassa, Alberto Simonetti ed Omar Tavella.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**